



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-105.0.0.-11

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di Maggio il sottoscritto Odone Edda in qualita' di dirigente di Direzione Avvocatura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO PER PROPORRE IMPUGNATIVA AVVERSO D.P.C.M. 7 MARZO 2018 E ATTI CONNESSI IN ORDINE ALLE MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE.

Adottata il 17/05/2018
Esecutiva dal 24/05/2018

17/05/2018	ODONE EDDA
------------	------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE AVVOCATURA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-105.0.0.-11

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO PER PROPORRE IMPUGNATIVA AVVERSO D.P.C.M. 7 MARZO 2018 E ATTI CONNESSI IN ORDINE ALLE MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Premesso:

- che in data 10 aprile 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.83, S.O. il D.P.C.M. 7 marzo 2018 avente ad oggetto il “ Fondo di solidarietà comunale, Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018”, Fondo alimentato mediante il conferimento di una quota dell’IMU di spettanza dei relativi Comuni e costituito in attuazione della previsione normativa di cui all’art. 1, commi dal 448 al 452 della legge di stabilità per il 2017 n. 232 del 11.12.2016;

-che le modalità di riparto di detto fondo di solidarietà improntati a criteri di perequazione che si fondano in parte sul criterio delle risorse storiche e in parte sui fabbisogni standard e capacità fiscali, hanno determinato notevoli squilibri nel sistema e nelle fasi di redistribuzione del fondo correlati ad una drastica riduzione degli importi ricevuti dal Comune di Genova quantificabili in via di massima per il corrente anno in circa 2.000.000,00 di euro (come da mail del responsabile settore Bilanci in data 11/05/2018);

- che pertanto l’Amministrazione Comunale ritiene necessario ed opportuno, a tutela degli interessi del Comune di Genova, proporre nell’immediatezza impugnativa avverso il citato DPCM 7 marzo 2018 ivi compresi atti presupposti e/o connessi proponendo tutte le istanze, anche di natura cautelare, ritenute idonee e sollevando profili di illegittimità costituzionale in relazione alla normativa di riferimento;

- considerato che, a seguito di approfondimenti svolti nel corso di un incontro tenutosi con l’Assessore al Bilancio e con gli Uffici della Direzione Servizi Finanziari, è emersa la valutazione di ritenere opportuno e strategico per l’Ente avvalersi, ai fini di una più efficace difesa e tutela degli interessi dell’Ente nella fattispecie, di una specifica professionalità ed esperienza in materia di un avvocato esterno, stante la specificità della materia da trattare caratterizzata da elevato tecnicismo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

giuridico, nonché dalla complessità e rilevanza delle questioni oggetto della stessa, anche in relazione alla esigenza di sollevare profili di contrasto della normativa in oggetto con i principi costituzionali di autonomia finanziaria dell'Ente;

- che a tal fine l'indicazione pervenuta a questa Avvocatura dall'Assessorato al Bilancio (con mail del 5/05/2018) è nel senso di avvalersi della professionalità del Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, professore ordinario di diritto pubblico comparato nell'Università degli Studi di Genova, professore di Diritto pubblico nell'Università Luigi Bocconi di Milano e avvocato amministrativista iscritto all'Albo degli Avvocati abilitati all'esercizio presso le giurisdizioni superiori (Cassazionisti)

- che pertanto la Civica Avvocatura, chiamata a formalizzare l'incarico professionale in questione, ritiene sussistano i presupposti per affidarlo al Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, avuto principalmente riguardo ai sopra indicati titoli accademici e professionali che qualificano in modo altamente specialistico la sua elevata figura e alla significativa esperienza professionale dallo stesso maturata anche quale difensore di enti pubblici dinanzi a TAR, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale, come risulta dal relativo curriculum pubblicato sul Sito della Trasparenza del Comune;

- dato atto che gli avvocati che operano presso la civica avvocatura non sono in possesso della esperienza specialistica richiesta nella fattispecie di cui è invece titolare il professionista sopra indicato;

- ritenuto quindi che ricorrano i presupposti per la stipula di un contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del codice civile cui appare riconducibile l'incarico in oggetto secondo quanto argomentato dal Consiglio di Stato Sez V, con sent. 11 maggio 2012 n. 2730 e come tale non ascrivibile alla disciplina in materia di appalti pubblici e di procedure ad evidenza pubblica e, anzi, dalla stessa quanto meno in parte espressamente escluso, ai sensi dell'art.17 del codice dei contratti;

- considerato che il profilo della "fiduciarietà" dell'incarico, a proposito della qualificazione giuridica dell'affidamento ad un avvocato di un affare singolo, è sostenuta dallo stesso Consiglio di Stato, che ha recentemente ritenuto di dover acquisire l'apporto di tutti i soggetti pubblici coinvolti, prima di esprimere conclusivo parere sul testo delle "linee guida per l'affidamento dei servizi legali" predisposto da ANAC (Cons. St., Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017).

- considerato inoltre che, in linea con quanto sopra esposto, gli incarichi ad avvocati esterni per l'affidamento di patrocinio di singole cause sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento comunale sul conferimento degli incarichi professionali (art. 1 lettera d) e che, comunque, anche a volerli considerare servizi legali di minima entità, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.4.2016 n.50, per gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00= è previsto l'affidamento diretto;

- che, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, e tenuto conto della necessità di rispettare termini procedurali perentori di prossima scadenza, si ritiene opportuno avvalersi delle prestazioni professionali dell'Avv.to Lorenzo Cuocolo con Studio in Genova, Via Mameli 3/19A;

- visto che detto professionista, all'uopo interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di difensore del Comune di Genova per la proposizione di impugnativa avverso il citato Decreto e atti connessi con tutte le istanze meglio viste, quantificando l'importo degli onorari in € 10.000,00.= al netto degli oneri fiscali e previdenziali (come da prospetto inviato via mail in

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

data 15 maggio 2018 agli atti della Direzione avvocatura) , pur trattandosi di causa di rilevante valore e complessa;

Ritenuto che, alla luce dei parametri giudiziari forensi e considerato l'elevato valore e complessità della causa detto importo risulta congruo tenuto conto che assume a riferimento lo scaglione più basso del tariffario in vigore rispetto a quello medio e alto previsto per le cause complesse e di valore ingente (come quella in oggetto), con ulteriore abbattimento;

Ritenuto pertanto di poter conferire all'Avv. Lorenzo Cuocolo con studio in Genova, Via Mameli 3/19 A, l'incarico di difendere il Comune di Genova attivando la causa di cui in premessa, impegnando a tal fine la somma di € **12.688,00=** al lordo degli oneri, quale fondo complessivo necessario al pagamento del compenso professionale;

-Vista la D.C.C. n. 15 del 1.3.2018 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018-2020;

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019";

- Visto l'art. 183 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

-Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1) di conferire per le causali di cui in premessa, e alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto, all'Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo con studio in Genova, Via Mameli 3/19 A, l'incarico della difesa del Comune di Genova, mediante proposizione di impugnativa avverso il citato DPCM 7 marzo 2018 ivi compresi atti presupposti e/o connessi proponendo tutte le istanze, anche di natura cautelare, ritenute idonee a tutelare gli interessi del Comune nella fattispecie, sollevando anche profili di illegittimità costituzionale in relazione alla normativa di riferimento (c.b.51045);
- 2) di impegnare, per le causali di cui in premessa, a favore dell'Avv. Prof. Lorenzo Cuocolo l'importo complessivo di € **12.688,00=** al lordo degli oneri, al cap. 01746 c. di c. 0075.6.32 "Avvocatura Comunale – Rappresentanze e difese in giudizio" Pdc 1.3.2.11.999 del Bilancio 2018 (Imp. 2018.9507);
- 3) di approvare lo schema di contratto allegato facente parte integrante della presente determinazione con facoltà di apportare al medesimo in sede di stipula, che avverrà successivamente alla esecutività della presente determinazione, eventuali precisazioni e /o minime integrazioni dettate da sopravvenute esigenze di adeguamento;
- 4) di provvedere, quando ne ricorreranno i presupposti processuali, alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di atto di liquidazione nei limiti di spesa di cui al presente prov-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

vedimento e ai sensi dell'art. 33 del regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 2/9.1.2018;

- 5) di dare atto che l'impegno è stato assunto nei limiti dell'art. 183 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e della correttezza amministrativa e che non sussistono, in merito all'adozione del medesimo provvedimento, situazioni di conflitto d'interesse.

Il DIRETTORE AVVOCATURA
(Avv. Edda Odone)

CA/mt/26



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-105.0.0.-11

AD OGGETTO

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. AVV. LORENZO CUOCOLO
PER PROPORRE IMPUGNATIVA AVVERSO D.P.C.M. 7 MARZO 2018 E ATTI CONNESSI
IN ORDINE ALLE MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Schema di scrittura privata

tra

il Comune di Genova, rappresentato dall'Avv. Edda Odone nella qualità di Direttore della Civica Avvocatura

e

il Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, con studio in Genova, Via Mameli 3/19

Premesso

che si rende necessario nell'interesse del Comune di Genova procedere alla proposizione di impugnativa avverso il DPCM 7 marzo 2018 avente ad oggetto il " Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018", ivi compresi atti presupposti e/o connessi proponendo tutte le istanze, anche di natura cautelare, ritenute idonee a tutelare gli interessi del Comune nella fattispecie, sollevando anche profili di illegittimità costituzionale in relazione alla normativa di riferimento;

che a tal fine l'Amministrazione, in ragione della specificità e complessità della materia da trattare e del rilevante interesse che sussiste per il Comune ad un buon esito del previsto contenzioso, ha ritenuto di avvalersi della collaborazione professionale del Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, con studio in Genova, Via Mameli 3/19 in ragione dei titoli dallo stesso posseduti, della specializzazione professionale e della esperienza dallo stesso maturata in ambito legale forense ed universitario in materia di diritto pubblico

Si conviene e stipula quanto segue

2. Il legale accetta di svolgere l'incarico di cui sopra e si impegna ad applicare e percepire, per il medesimo incarico i compensi rapportati allo scaglione più basso rispetto ai parametri medi ed alti previsti dal tariffario vigente (D.M. 10 marzo 2014 n.55 e s.m.) per le cause di ingente valore, come da preventivo formulato dallo stesso avvocato, e precisamente pari a € 12,688,00= onnicomprensivo;

3 I corrispettivi di cui al comma precedente, limitatamente agli onorari dovuti per l'attività legale effettivamente posta in essere nel corso del giudizio, saranno liquidati solo in presenza di fattura elettronica valida ai fini fiscali, sulla quale dovranno essere indicati gli estremi della determinazione d'incarico e il numero dell'impegno di spesa.

4. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, trasmettendo, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.

5 Il legale si impegna, inoltre, a fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza,

comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale;

6. L'avvocato incaricato dichiara di non incorrere in alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Dichiara inoltre, di non avere incarichi professionali che determinino conflitto con gli interessi dell'Ente, così come previsto dall'art. 37 commi 1 e 2 del Codice Deontologico forense.

7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente accordo per il legale incaricato, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

8. Il Comune ha facoltà di revocare motivatamente in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

9. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti dei minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa a richiesta del legale.

11. La sottoscrizione della presente scrittura costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate. Per quanto non previsto le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Genova,

Avv. Edda Odone

Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo

